

## STATUTO

### Art. 1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' OLIVARIOS", con sede in Sassari Via Chironi, 9 07100.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni, disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dagli articoli I e 7 del D.P.R. 361/2000 e della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/2014.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Sardegna. "Distretto Agro Alimentare di Qualità OLIVARIOS" è una Fondazione di Partecipazione per istituire il "Distretto Agro Alimentare di Qualità OLIVARIOS", ottenere il riconoscimento dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge regionale n. 16/2014, delle Direttive di attuazione allegate alla D.G.R. n. 11/8 del 11/03/2020, nonché dalle normative nazionali che regolano la materia distrettuale agricola, in particolare l'art. 13 del D. Lgs del 18/05/2001 n. 228, modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive integrazioni e modificazioni. Il Distretto, che comprende l'intero territorio della Regione Sardegna, promuove la crescita sostenibile del territorio coniugando cibo e produzioni agroalimentari di eccellenza con la biodiversità, la sostenibilità ambientale e sociale, qualità della vita, le tradizioni, l'artigianato il turismo rurale ed esperenziale, direttamente connesso alle produzioni olivicole della Sardegna. La Fondazione definisce i principi e le linee guida che normano il Distretto Agro Alimentare di Qualità, redige e attua il Piano di Distretto, provvede al suo aggiornamento periodico, promuove sinergie e collaborazioni. si propone di rappresentare unitariamente gli interessi del Distretto, promuove progetti e azioni, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati e partecipa ai bandi del MIPAAF (ovvero di altri Organismi, Istituzioni ed Enti) per il relativo finanziamento, eventualmente in collaborazione con altri Distretti e soggetti. La Fondazione opera, sia direttamente che avvalendosi di altri enti o società o liberi professionisti, per elaborare e gestire piani di sviluppo locale e ogni altro progetto integrato di area vasta, riferibile a normative regionali, nazionali, comunitarie, ovvero per prestare consulenza per la progettazione, a gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale.

### Art.2 Scopi

La Fondazione si prefigge i seguenti scopi:

- progettare e sviluppare un sistema produttivo Regionale nella filiera Olivicola (c.d. "Distretto Agroalimentare di Qualità"), caratterizzato dall'identità storica e territoriale della Sardegna, derivante dall'integrazione fra attività Agricole olivicole e altre attività della filiera olivicola e olearia, nonché dalla produzione di beni o servizi che interessino la filiera ed l'utilizzo dell'olio d'oliva o delle olive, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

La fondazione ha per oggetto le attività conseguenti alla "Missione" di cui al precedente art. 1 e agisce per conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di Distretto approvato dall'Assemblea dei soci e presentato alla Regione Sardegna. In coerenza con gli obiettivi del Piano, la Fondazione potrà promuovere la costituzione di società di scopo a cui affidare la gestione delle attività.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:

1. Valorizza delle produzioni agricole e della tradizione agroalimentare del territorio di riferimento e promuove la sicurezza e la cultura alimentare, la cultura del mangiar sano, sostenibile, che appartiene alla tradizione mediterranea, favorendo la collaborazione tra istituzioni locali, produttori e consumatori

2. Valorizza tutte quelle attività locali che direttamente o indirettamente interagiscono con le produzioni agroalimentari, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali dell'artigianato locale, in particolare: le valenze naturalistiche, archeologiche, storiche delle tradizioni e della cultura locale, il "genius loci", il turismo Agro Alimentare di Qualità, ambientale e religioso.
3. organizza le attività del Distretto sul territorio;
4. promuove la nascita di nuove imprese, innovative sia dal punto di vista produttivo che sociale;
5. crea e promuove il marchio collettivo del Distretto e stabilisce le norme per la concessione dello stesso;
6. gestisce e promuove iniziative nel settore del turismo sostenibile, valorizzando la capacità di accoglienza delle aziende agricole, favorendo la collaborazione con le realtà del settore dell'ospitalità partecipanti al Distretto;
7. promuove progetti e iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
8. organizza e gestisce servizi diversi, coerenti con le finalità statutarie, anche su incarico di enti e amministrazioni pubbliche;
9. partecipa a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo dell'Associazione e svolge le azioni utili per l'ottenimento delle agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività imprenditoriale dei suoi soci;
10. promuove e cura l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte ai soci e anche per elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e per rispondere alle esigenze di qualificazione e aggiornamento del mondo imprenditoriale;
11. promuove e incentiva attività editoriali e divulgative, programmi di ricerca scientifica, crea banche dati, con l'intento di valorizzare la cultura e l'agricoltura biologica, l'economia circolare e le risorse locali in genere;
12. organizza, anche in collaborazione con terzi, lo spazio sul web per la promozione e commercializzazione dell'offerta agroalimentare, turistica, culturale del territorio;
13. organizza, direttamente e/o tramite terzi, piattaforme logistiche per la distribuzione delle produzioni del Distretto;
14. promuove, istituisce e gestisce servizi per i soci finalizzati allo sviluppo della collaborazione tra gli stessi, all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori, alla creazione e al rafforzamento delle filiere produttive;
15. organizza educational tour e visite aziendali per la promozione delle produzioni e dei servizi del Distretto;
16. promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale;
17. organizza e promuove convegni e manifestazioni culturali, enogastronomiche, fiere e mercati destinati alla promozione e alla vendita delle produzioni del Distretto;
18. promuove iniziative innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, della gestione delle acque, dei rifiuti, nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali;
19. promuove attività formative e informative, corsi FAD (formazione a distanza) e video tutorial per agricoltori, imprenditori, consumatori e tecnici, ecc.;

La fondazione potrà, inoltre, organizzare e gestire iniziative promozionali e pubblicitarie; intervenire per lo sviluppo delle vendite delle produzioni del Distretto, effettuare lo svolgimento di studi e ricerche di mercato, servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, effettuare la rilevazione dei prezzi, prestare consulenze relative alla produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e vendita dei prodotti alimentari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà compiere ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché, a giudizio del Consiglio, necessaria od utile al conseguimento degli scopi sociali e, anche, ove necessario, esercitare in via marginale, attività di

natura commerciale e ogni altra attività consentita, connessa e funzionale alle attività generali, nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti.

La Fondazione potrà aderire e partecipare ad Associazioni, Enti e Organismi, nazionali ed internazionali, costituiti per promuovere e sviluppare attività coerenti con l'oggetto sociale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione e in via del tutto occasionale nonché strumentale al conseguimento del fine di solidarietà sociale, può compiere sia operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

- attuare una politica distrettuale diversificazione produttiva, di integrazione economica, sociale e culturale.

### Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto in proprietà o di altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il conseguimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- costituire e/o partecipare ad associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private e società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività commerciali;
- partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione.

### Art.4 Vigilanza

La Regione Autonoma della Sardegna vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

### Art.5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione, che è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti, i quali

possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

b) fondo di gestione, che è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente del Distretto, dietro delibera del Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

#### Art.6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio Direttivo redige il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, da approvare da parte dell'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato, essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega e dal Direttore in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## Art.7 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

## Art.8 Fondatori

Sono considerati "Fondatori" i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione nonché quelli che vi aderiranno entro tre mesi dalla stipula del presente atto.

## Art.9 Partecipanti

possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale il cui importo sarà determinato dall'Assemblea.

## Art.10 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

## Art.11 Ammissione di nuovi partecipanti

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire (Fondatore, Partecipante, Sostenitore) e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

## Art.12 Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso, tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

#### Art.13 Organi della Fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- l'Assemblea, costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che sono membri della Fondazione;
- il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, che è l'organo di governo della Fondazione;
- il Presidente del Distretto, eletto dall'Assemblea, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Tavolo di consultazione, è investito della rappresentanza legale della Fondazione;
- il Tavolo di consultazione;
- l'Organo di Controllo.

#### Art.14 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente del Distretto.

Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. E' possibile la delega scritta e controfirmata ad altro Socio che potrà avere non più di tre deleghe.

E' possibile la delega ad altra persona non socio della fondazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno

un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da pubblicare sul sito web ufficiale e sulla pagina fb ufficiale del Distretto o spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo tracciabile, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Distretto, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea medesima.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

## Art. 15 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario e la relazione sulle attività svolte;
- b) elegge il Presidente del Distretto e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- e) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
- f) determina l'ammontare delle quote di adesione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

## Art. 16 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento della Fondazione e dalla devoluzione del patrimonio;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

## Art. 17 Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente del Distretto e i Vice Presidenti, di cui non meno due terzi dei componenti appartiene al settore primario e deve essere assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Inoltre deve essere garantita la rappresentanza di Enti Pubblici e Associazioni di categoria, se presenti, così come una rappresentanza della DOP se presente. Inoltre dev'essere garantito il rispetto della parità di genere con almeno una rappresentanza.

I membri del consiglio direttivo non possono appartenere a un altro Distretto Agro Alimentare di Qualità.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni e, in particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti due Vici Presidenti tra cui uno vicario;
- b) redige il rendiconto annuale, cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto;
- c) elabora e propone all'Assemblea, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del Consiglio Direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;

- d) Elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) propone all'Assemblea i Regolamenti;
- h) controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione (Fondatori, Partecipanti, Sostenitori);
- i) derime le eventuali controversie tra i partecipanti e la Fondazione;
- l) Può nominare il direttore ed il personale fissandone i compensi;

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Distretto o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni sei mesi. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno tre giorni prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è edatto dal Segretario all'uopo nominato. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Presidente del Distretto e Vici Presidenti.

Il Presidente del Distretto è eletto dall'Assemblea dei Soci; i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza vincoli di numero di mandato. Il Presidente del Distretto rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente del Distretto:

- a) convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;
- e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente Vicario

.



#### Art. 19 Tavolo di Consultazione

Il Tavolo di Consultazione é istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio. Il Tavolo di Consultazione è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo sia tra i membri della Fondazione sia tra eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci. Il Tavolo di Consultazione svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

I membri del Tavolo di Consultazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Tavolo di Consultazione si riunisce su convocazione del Presidente del Distretto, che lo presiede, ovvero in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un membro nominato dal Tavolo stesso. Il Consiglio direttivo può nominare tavoli di consultazione di secondo livello per specifici segmenti di filiera, per ciascun tavolo di consultazione di secondo livello il direttivo nomina un coordinatore. Il Coordinatore del tavolo di consultazione di secondo livello, è componente di diritto del Tavolo di Consultazione di cui al presente articolo.

#### Art. 20 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi, scelti tra i soci, non facenti parte del Consiglio Direttivo di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.

L'Organo svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità di rielezione soltanto per un altro mandato.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

#### Art. 21 Direttore

Il Consiglio Direttivo può nominare un direttore del distretto con compiti di gestione della Fondazione, secondo quanto previsto dal regolamento.

#### Art. 22 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, nonché il libro dei soci della Fondazione.

I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.

#### Art.23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Oltre che nei casi previsti dalle leggi, la Fondazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio che dovesse residuare dopo esaurita la liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio Direttivo, sarà decisa dal Tribunale di Sassari.

#### Art.25 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.